Penale Sent. Sez. 1 Num. 18206 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO
Data Udienza: 04/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRASSONELLI GIUSEPPE N. IL 08/03/1965

avverso l'ordinanza n. 157/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 07/05/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udit i difensor Avv.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza deliberata il 7 maggio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da Grassonelli Giuseppe avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato inammissibile la domanda di permesso premio dallo stesso proposta, ritenendo ostativa alla concessione del beneficio, in assenza di collaborazione con la giustizia, la detenzione dell'istante in esecuzione di un provvedimento di cumulo che includeva condanne per reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, per strage, e per diversi omicidi volontari commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., reati inclusi nell'elenco previsto dall'art. 4 bis comma 1 bis Ord. Pen..

2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre il condannato, per il tramite del suo difensore, deducendo:

2.1 Illegittimità costituzionale dell'ergastolo "ostativo" ex art. 4 bis Ord. Pen. che in quanto pena perpetua deve ritenersi in contrasto con gli artt. 2 e 27 comma 3, Cost; l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis Ord. Pen. in relazione all'art. 58 tre Ord.Pen., per contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost; l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo "ostativo" perché viola il diritto di difesa ed il principio di non colpevolezza, previsti dagli artt. 24 e 27 comma 1, Cost.; l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo "ostativo" perché pena fissa e automatica, in violazione degli artt. 3, 27 commi 1 e 3 Cost.; l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo "ostativo" che in quanto assimilabile alla pena di morte, si configura come pena inumana, in violazione dell'art. 27, comma 4 Cost.; l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo "ostativo" per "anacronismo legislativo"; l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo "ostativo" per violazione della Convenzione ONU, della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del Trattato di Lisbona, in relazione all'art. 117, 1° comma Cost. ;

2.2 Violazione ed erronea applicazione della legge penale - Motivazione apparente, contraddittoria e illogica, in relazione all'art. 4 bis e art. 30 ter comma 4 lett. c) denunziando la difesa del ricorrente l'esistenza di una totale antinomia tra l'art. 4 bis comma 1 e l'art. 30 ter, comma 4 lett. c Ord. Pen.; antinomia che deve essere superata ipotizzando che la recente formulazione dell'art. 30 ter comma 4 abbia operato un riferimento a reati assolutamente ostativi, attraverso l'espresso richiamo al comma 1 dell'art. 4 bis Ord. Pen.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prevedendo che la concessione del beneficio sia ammissibile dopo l'espiazione di almeno metà della pena e comunque di non oltre dieci anni, sicché avendo il Grassonelli espiato oltre 10 anni di reclusione, l'istanza di permesso premio dallo stesso proposta doveva considerarsi senz'altro ammissibile;

2.3 Violazione ed erronea applicazione della legge penale - Motivazione apparente, contraddittoria e illogica, in relazione all'art. 4 bis e art. 30 tre Ord. Pen. in riferimento all'art. 184 cod. pen. censurando la difesa dell'istante la decisione del Tribunale di non accogliere in ogni caso la tesi secondo cui la pena inflitta per i reati ostativi alla fruizione dei permessi doveva ritenersi estinta, in applicazione analogica dell'art. 184 cod. pen., per avere il Grassonelli espiato la pena di due anni di isolamento diurno inflittagli in aggiunta alla pena dell'ergastolo e per essere stato l'istante già detenuto per oltre venti anni.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con articolato parere, di rigettare il ricorso.

Considerato in diritto

1. L'impugnazione proposta dal Grassonelli è basata su motivi infondati e va per ciò rigettata.

1.1 Nell'articolazione dei motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione vengono proposte, essenzialmente, tre questioni.

1.1.1 La prima - quella relativa all'illegittimità della pena dell'ergastolo che il Grassonelli sta espiando, per l'asserita contrarietà della stessa a plurimi principi della Costituzione - risulta, però, del tutto "eccentrica" rispetto al *thema decidendum* del presente procedimento, che attiene all'ammissibilità dell'istanza di permesso premio proposta dal detenuto. Tale questione, per altro - a prescindere dalla stessa dubbia configurabilità di un'autonoma tipologia di pena qualificabile come "ergastolo ostativo" - risulta prospettata, in ogni caso, sviluppando argomentazioni che risultano esser state già più volte esaminate e disattese, con ampia motivazione alla quale espressamente si rinvia, sia da questa Corte di legittimità (si veda, tra le decisioni più recenti, Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012 - dep. 22/08/2012, Esposito, Rv. 253430) sia dagli stessi giudici delle leggi (si veda, *ex multis*, la sentenza n. 135 del 2003, in tema di ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7agosto 1992, n. 356).

1.1.2 La seconda questione, più specifica, sollevata in ricorso, attiene,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

invece, all'asserita antinomia esistente tra l'art. 4 bis, comma primo, Ord. Pen., così come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, e l'art. 30 ter, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Su tale questione, per altro, questa Sezione ha già avuto occasione di pronunciarsi, dapprima con sentenza del 20 marzo 2012, n. 17051, non massimata, e successivamente con sentenza n. 38464 del 19 settembre 2012, depositata il 03/10/2012, massimata (Rv. 252983), decisioni nelle quali è stato affermato il principio - dal quale questo Collegio ritiene di non doversi discostare, condividendolo - secondo cui «in tema di assegnazione al lavoro all'esterno, di permessi premio e di misure alternative alla detenzione, non sussiste alcuna incompatibilità tra l'art. 4 bis, comma primo, Ord. pen., così come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, e l'art. 30 ter, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, operando quest'ultima norma nel solo caso in cui il condannato per reati particolarmente gravi, cosiddetti di prima fascia, per l'attività di collaborazione già svolta o per l'impossibilità di fornirla utilmente, possa ritenersi affrancato dal divieto assoluto di fruizione. Nell'ultima di tali decisioni, nella quale è stato affrontato anche il tema della compatibilità di tali norme con i principi di rango costituzionale evocati dalla difesa del ricorrente, è stato sottolineato, infatti, che l'art. 4 bis Ord. Pen. pone un limite assoluto alla fruizione dei benefici carcerari (tra cui i permessi premio) nei confronti dei condannati per reati ritenuti particolarmente gravi, così detti "di prima fascia", salvo il caso in cui i detenuti per detti reati, collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58 ter Ord. Pen. e che sia accertata l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

In questo specifico spazio di apertura, si è affermato, opera l'art. 30 ter, comma 4 lett. c), ovverosia allorquando il condannato, per l'attività di collaborazione svolta e come tale riconosciuta, ovvero per l'accertata impossibilità di fornire un'utile collaborazione con la giustizia, possa ritenersi affrancato dal divieto assoluto di fruizione. Tale interpretazione, si precisa sempre nella richiamata decisione, non è frutto di alcuna "forzatura" interpretativa e consente di armonizzare le due disposizioni di legge, fatte oggetto di novellazione non contestuale e solo all'apparenza incompatibili, atteso che i termini introdotti sia dall'art. 21 comma 1, art. 30 ter e art. 50 comma 2 Ord. Pen. quali tempi minimi di reclusione per accedere ai benefici, laddove fanno richiamo all'art. 4 bis comma 1 Ord. Pen., sono tutti all'evidenza riferibili solo all'ipotesi dei detenuti per reati ostativi di prima fascia impossibilitati a collaborare (per quelli collaboranti l'applicazione dei limiti è esclusa dall'art. 58

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ter Ord. Pen.) che sono stati praticamente del tutto equiparati nel trattamento penitenziario ai detenuti per reati ostativi di seconda fascia. Tale *ratio decidendi* fa salva la preclusione ai benefici (fatta eccezione per la liberazione anticipata) che il legislatore del 2009 ha inteso introdurre per tipologie di reati particolarmente allarmanti e compromettenti la civile convivenza.

Il Tribunale *a quo* ha seguito questa linea interpretativa con il che non gli possono essere addebitate, ne' la dedotta erronea applicazione della legge penale, ne' l'asserita mancanza di motivazione.

1.1.3 Quanto, infine, all'ultima questione prospettata - che attiene alla possibilità di ritenere estinta la pena inflitta al Grassonelli per i delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in applicazione analogica della regola stabilità dall'art. 184 cod. pen. - è agevole rilevare che le argomentazioni sviluppate sul punto - che ripropongono argomentazioni che si assumono esser state già prospettate in sede di reclamo ma alle quali il Tribunale non avrebbe fornito aldina risposta - risultano totalmente generiche, omettendo di indicare i reati (ostativi) per i quali sarebbe intervenuta l'estinzione della pena inflitta a seguito dell'espiazione della pena temporanea dell'isolamento diurno, con la conseguenza che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione impugnata per averle il Tribunale implicitamente rigettate, ove si consideri che «in tema di motivazione in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza» (in termini, *ex multis*, Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012 - dep. 16/05/2012, Riccitelli, Rv. 252522).

In particolare, con riferimento alla dedotta estinzione delle pene inflitte al ricorrente per i reati ostativi alla concessione dei permessi, è opportuno precisare che se è pur vero, secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che «in tema di benefici penitenziari richiesti dal condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima - tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito - si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà» (in termini, Sez. 1, n. 38462 del 19/09/2012 - dep. 03/10/2012, Mele, Rv. 253453) e che tale decisione, in piena continuità con la decisione n. 18119 del 02/03/2010 - dep. 13/05/2010, Cuccuru, Rv. 247068, realizza una opportuna

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

«ricognizione» dei dati normativi allo scopo di individuare un criterio legale di calcolo dell'incidenza dell'isolamento diurno già scontato (da ritenersi autonoma sanzione penale e non semplice modalità di esecuzione della pena) ove lo stesso derivi da pena detentiva temporanea e rinviene la «disciplina regolatrice» per identità di ratio nella previsione dell'art. 184 cod. pen. comma 1, nel peculiare caso di cui trattasi, tuttavia, occorre considerare che il ricorrente non dimostra, intanto, che per i reati ostativi alla concessione dei permessi premio (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, strage, plurimi omicidi) al Grassonelli siano state inflitte solo pene temporanee "convertite" ex art. 72 cod. pen. in isolamento diurno, né che lo stesso, oltre ad aver già espiato per intero tale pena applicatagli, abbia anche espiato la metà delle pene temporanee a lui inflitte per tali gravi reati e delle quali, in ricorso, neppure specifica, l'effettiva loro durata.

La difesa del ricorrente, in altri termini, non ha offerto alcun elemento che dimostri che il Grassonelli abbia effettivamente espiato la pena allo stesso inflitta per i reati ostativi all'ammissione al beneficio.

2. Al rigetto del ricorso segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale